

CONVENZIONE TRA LA REGIONE EMILIA-ROMAGNA E L'AGENZIA INTERREGIONALE PER IL FIUME PO (AIPO) PER L'AVVALIMENTO NELL'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI IN MATERIA DI NAVIGAZIONE INTERNA.

Il giorno 29 gennaio 2010 negli uffici della Regione Emilia-Romagna, sede di Bologna

TRA

L'AGENZIA INTERREGIONALE PER IL FIUME PO (di seguito denominata AIPO) - C.F. 92116650349, domiciliata ai fini della presente convenzione presso la Sede legale di Parma via Garibaldi, n. 75, rappresentata dal Direttore, ing. Luigi Fortunato, a ciò incaricato con deliberazione del Comitato di indirizzo n. 32 del 28 dicembre 2009

E

REGIONE EMILIA-ROMAGNA (di seguito denominata Regione), con sede in Bologna, viale Aldo Moro n. 52, C.F. 80062590379, rappresentata dal Direttore Generale alle Reti Infrastrutturali, Logistica e Sistemi di Mobilità, ing. Paolo Ferrecchi in esecuzione della deliberazione della Giunta Regionale n. 88 del 25 gennaio 2010, domiciliato per le proprie funzioni presso l'Assessorato alla Mobilità e Trasporti, viale Aldo Moro n. 30,

Premesso che:

- la Regione ha disposto, con l'art. 37 della legge regionale n. 9/2009, e successivamente con l'art. 54 della legge regionale n. 24/2009, in materia di navigazione interna, in particolare prevedendo:
 - a) al comma 1 dell'art. 37 della legge regionale n. 9/2009 e al comma 1 dell'art. 54 della legge regionale n. 24/2009, la possibilità, per l'esercizio delle proprie funzioni in materia di navigazione interna, di avvalersi di AIPO, previa sottoscrizione di apposite convenzioni;
 - b) al comma 1 dell'art. 54 della legge regionale n. 24/2009, la soppressione dell'Azienda Regionale per la Navigazione Interna ARNI (istituita con legge regionale n. 1/1989) a far data dal 1° febbraio 2010 e la possibilità per la Regione di esercitare le funzioni già svolte dall'ARNI, avvalendosi di AIPO, subordinatamente alla stipula di apposite convenzioni;
- la stessa Regione, con l'art. 54 della legge regionale n. 24/2009 citata ha provveduto altresì a disciplinare:
 - a) le successione della Regione nei rapporti attivi e passivi della soppressa ARNI;
 - b) il trasferimento del personale dell'Azienda soppressa nei ruoli della Regione;
 - c) l'avvio dal 1° febbraio 2010 di un periodo di gestione liquidatoria attribuendola al commissario già nominato ai sensi dell'art. 37 comma 3 della legge regionale n. 9/2009;
 - d) la titolarità dei beni mobili e immobili;
 - e) i diritti conseguenti alle azioni di società già appartenenti all'ARNI;
 - f) gli oneri finanziari conseguenti alla soppressione di ARNI.

Considerato inoltre che:

- l'ambito territoriale interessato dalla presente convenzione risulta già, per altre funzioni, servito e presidiato da AIPO;
- nella presente convenzione le parti intendono definire, in coerenza, continuità e sinergia con le competenze già affidate ad AIPO, nel 2007, dalla Regione Lombardia, i contenuti

generali degli impegni collegati all'esercizio delle funzioni di cui all'art. 37 comma 1 della legge regionale n. 9/2009 e comma 1 dell'art. 54 della legge regionale n. 24/2009, relativamente alla realizzazione ed alla gestione da parte di AIPO della rete idroviaria e delle opere ed impianti relativi;

- che la Regione Lombardia ed AIPO hanno rinnovato la convenzione per l'avvalimento in essere per l'esercizio delle funzioni di navigazione interna il 28/12/09 e questo rappresenta chiaramente un segnale di condivisione all'integrazione interregionale delle funzioni di navigazione;

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO
SI CONVIENE E STIPULA
QUANTO SEGUE:

Parte I (Contenuti)

Articolo 1
Validità delle premesse

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.

Articolo 2
Oggetto

La presente convenzione regola l'avvalimento - da parte della Regione nei confronti di AIPO - di specifiche competenze ed attività in relazione alla navigazione interna, alla gestione del sistema idroviario padano - veneto ed alla gestione operativa del demanio fluviale, limitatamente al territorio emiliano romagnolo ai sensi del comma 1 dell'art. 37 della legge regionale n. 9/2009 e del comma 1 dell'art. 54 della legge regionale n. 24/2009.

Articolo 3
Attività oggetto di avvalimento

Le attività oggetto dell'avvalimento, per il territorio emiliano-romagnolo, sono le seguenti:

- a) la gestione del sistema idroviario del fiume Po e delle idrovie collegate, nonché la gestione di banchine e infrastrutture per la navigazione, di cui alla lett. b) del comma 1 dell'art. 169 della legge regionale 3/1999, come risulta dall'Annesso 1 allegato alla presente;
- b) la manutenzione ordinaria e straordinaria delle idrovie;
- c) l'attività di istruttoria e di proposta verso la Regione ai fini:
 - § della disciplina della navigazione interna nei corsi d'acqua classificati navigabili di cui alla lett. a) del comma 1 dell'art. 169 della legge regionale 3/1999
 - § del rilascio delle concessioni di beni del demanio della navigazione interna di cui alla lett. c) del comma 1 dell'art. 169 della legge regionale 3/1999, nel rispetto delle modalità previste nella direttiva approvata con DGR 1472/2004 che mantiene così la propria efficacia anche nei confronti di AIPO;
 - § dell'intesa con lo Stato nella programmazione del sistema idroviario padano-veneto, ai sensi della lett. ff) del comma 1 dell'art. 104 del D.Lgs. n. 112 del 1998, di cui alla lett. d) del comma 1 dell'art. 169 della legge regionale 3/1999;
 - § della polizia e navigazione nelle vie navigabili di cui alla lett. e) del comma 1 dell'art. 169 della legge regionale 3/1999;
- d) l'utilizzo, l'acquisto, la manutenzione e la riparazione dei mezzi meccanici e nautici necessari per la migliore funzionalità delle vie navigabili;

- e) il supporto per l'esercizio del servizio di piena relativo alla navigabilità dell'idrovia ferrarese;
- f) la gestione della rete radiotelefonica già in uso presso ARNI;
- g) la progettazione e la realizzazione di adeguamenti straordinari e di nuove strutture relative alle vie navigabili e/o finalizzate ad un uso multifunzionale delle vie d'acqua;
- h) la gestione di opere, impianti, mezzi, attrezzature, materiali od altri beni attinenti ai predetti servizi o altre attività strettamente collegate alla navigazione;
- i) la gestione, la sorveglianza, il controllo e la realizzazione delle opere per la navigazione, le attività di dragaggio e di segnalamento nelle tratte di cui all'Annesso 1;
- j) il miglioramento, la manutenzione, l'ammodernamento ed il potenziamento delle rete, delle opere idroviarie e degli impianti relativi;
- k) l'ispettorato di porto e il soccorso in appoggio alle esigenze del turismo fluviale;
- l) la gestione del sistema di controllo finalizzato alla sicurezza della navigazione ed al contenimento delle escavazioni abusive;
- m) l'esecuzione dei pronti interventi, ai sensi del DPR 554/99 art. 147, sulle vie e opere di navigazione;
- n) l'inserimento da parte di AIPO nel proprio programma triennale delle opere pubbliche agendo come stazione appaltante, delle opere che la REGIONE programma e finanzia.

AIPO si impegna inoltre a fornire il supporto tecnico ed amministrativo necessario allo svolgimento delle attività poste in capo al commissario liquidatore di ARNI incaricato dalla Regione, per tutta la durata dell'incarico stesso.

AIPO quale soggetto attuatore di opere di competenza regionale in base alla presente convenzione, svolge la funzione di stazione appaltante, anche con riferimento ai procedimenti relativi all'acquisizione di lavori, servizi e forniture in corso presso ARNI alla data della sua soppressione e di cui all'annesso 4a, fermo restando che, la gestione della liquidazione per le obbligazioni già assunte da ARNI alla data del 31 gennaio 2010, sarà effettuata dal Commissario liquidatore fino alla scadenza del suo mandato.

Le convenzioni di cui all'annesso 3a, stipulate tra Regione ed ARNI, dalla data di soppressione di quest'ultima, sono valide ed efficaci, nei confronti di AIPO, fermo restando la comunicazione ai contraenti ceduti da parte della Regione.

Le convenzioni di cui all'annesso 3b, stipulate tra ARNI e soggetti terzi nelle quali la regione subentra ai sensi del comma 7 dell'art.37 della LR 9/2009 dalla data di soppressione di quest'ultima, sono cedute ad AIPO con efficacia immediata, fermo restando la comunicazione ai contraenti ceduti da parte della Regione.

Per l'esercizio delle attività oggetto della presente convenzione, AIPO può attivare forme di collaborazione con soggetti pubblici e loro entità strumentali, relative alla navigazione interna, ed anche in riferimento ad opere di loro proprietà, assicurando nel contempo un adeguato raccordo con le competenti Direzioni generali della Giunta Regionale.

Sono fatti salvi gli accordi in essere e già stipulati da Regione per la gestione delle opere del demanio idroviario.

Articolo 4

Rapporti di collaborazione tra Regione, AIPO ed altri soggetti pubblici

AIPO si impegna a garantire il rispetto degli indirizzi e delle indicazioni che Regione, per il tramite della Direzione Generale Reti Infrastrutturali, Logistica e Sistemi di Mobilità, nel quadro del sistema complessivo della navigazione interna, fornirà, in coerenza con i propri strumenti di programmazione vigenti e con le proprie azioni nell'ambito dell'Intesa interregionale per la navigazione interna di cui alla legge regionale n. 11/1995 e successiva Deliberazione del Consiglio Regionale n. 1094/1999, circa:

- gli indirizzi di sviluppo in armonia con le politiche interregionali e nazionale;

- la programmazione e l'attuazione degli investimenti;
- le modalità di coordinamento con i diversi soggetti competenti in materia di navigazione interna, opere idrauliche e difesa del suolo sul sistema idroviario regionale.

A tal fine AIPO si impegna a invitare e far partecipare alle sedute del proprio Comitato di Indirizzo, qualora vengano discussi argomenti inerenti l'esercizio di funzioni e competenze sulla navigazione interna, l'Assessore competente per materia della regione o persona da lui indicata e, ove necessario, rappresentanti degli Assessorati competenti in materia di navigazione delle altre Regioni componenti AIPO.

AIPO si impegna altresì a coordinarsi con le altre Regioni dell'Intesa interregionale per la navigazione interna, le Province di Piacenza, Parma, Reggio Emilia e Ferrara e tutti gli altri soggetti pubblici interessati allo sviluppo del sistema idroviario di cui all'annesso 1, al fine di garantire una corretta gestione ed integrazione delle attività di navigazione con quelle portuali.

Parte II (Modalità attuative)

Articolo 5 Risorse umane

Il personale con rapporto di lavoro subordinato, a tempo indeterminato o determinato, già dipendente dell'Azienda Regionale per la Navigazione Interna (ARNI), trasferito per legge alla Regione Emilia-Romagna dal 1° febbraio 2010, viene, dalla medesima data, distaccato ad AIPO per l'esercizio delle funzioni regionali oggetto della presente convenzione e per tutta la durata della medesima.

Il personale distaccato conserva il rapporto di lavoro con la Regione, ma è posto alle dipendenze funzionali di AIPO, che esercita i poteri di organizzazione, direttivi e disciplinari spettanti al datore di lavoro, nei limiti e secondo le modalità sotto precisati.

AIPO conferisce gli incarichi dirigenziali e di livello non dirigenziale (incarichi di posizione organizzativa) al personale distaccato, secondo le disposizioni vigenti nel proprio ordinamento. Sono fatte salve le garanzie di cui all'art. 54, comma 9, della l.r. n. 24/2009.

Il rapporto di lavoro del personale in distacco continua ad essere disciplinato dal contratto individuale di lavoro e dai contratti collettivi nazionali e decentrati vigenti in ARNI al 31.1.2010, sia per quanto riguarda il trattamento economico che per gli aspetti normativi, fino alla data di entrata in vigore del contratto collettivo decentrato integrativo previsto dall'art. 54, comma 8, della l.r. n. 24/2009.

Le rilevazioni dell'orario di lavoro effettuato dal personale distaccato sono a cura di AIPO e sono trasmesse alla Regione, con cadenza mensile ed anche per via telematica non appena sarà resa disponibile una postazione TM/Travel con la quale caricare le risultanze mensili dell'orario di lavoro che hanno impatti sul trattamento economico. Sono autorizzate dai dirigenti individuati da AIPO le trasferte e missioni ed approvati i relativi rimborsi di spese, nonchè le assenze dal servizio dei lavoratori distaccati, per ferie, permessi retribuiti e a recupero. Le aspettative e i congedi, comprese l'aspettativa sindacale e l'aspettativa per cariche pubbliche, e le eventuali trasformazioni dei contratti individuali in part-time, devono essere chiesti direttamente alla Regione, competente per l'accertamento dei presupposti di fatto e di diritto, per la eventuale concessione e per la gestione. Sarà cura della Regione comunicare tempestivamente ad AIPO i suddetti provvedimenti. Il collocamento in aspettativa o in congedo non interrompono il distacco.

Qualora, durante il periodo di servizio in distacco presso AIPO, un lavoratore si rendesse responsabile di un comportamento tale da determinare l'accertamento di una responsabilità disciplinare, è competente alla gestione del procedimento e alla irrogazione della sanzione:

- a) il responsabile della struttura di assegnazione del lavoratore presso AIPO, per le infrazioni di minore gravità ai sensi dell'art. 55-bis, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001;
- b) l'Ufficio competente per i procedimenti disciplinari della Regione, per le infrazioni di maggiore rilevanza, che possono determinare anche il licenziamento.

Per l'accertamento della responsabilità disciplinare a carico di un dirigente distaccato è sempre competente l'Ufficio per i procedimenti disciplinari (UPD) della Regione.

La Regione è competente anche per quel che riguarda l'adozione di atti di sospensione cautelare facoltativa ed obbligatoria nei confronti del personale distaccato.

Il responsabile della struttura di assegnazione del lavoratore presso AIPO deve informare con la massima tempestività l'UPD della Regione per l'adozione degli atti di competenza in materia disciplinare e cautelare.

Spetta ad AIPO, nel rispetto delle norme di legge e contrattuali vigenti ed in particolare nei limiti di quanto previsto dai contratti collettivi nazionali e decentrati vigenti in ARNI al 31/01/2010, l'applicazione di tutti gli istituti retributivi di carattere accessorio, comprese le forme di incentivazione e di riconoscimento di indennità o altri emolumenti legati all'attività lavorativa svolta dal personale, previa valutazione individuale e collettiva delle relative prestazioni o risultati, oltre che l'applicazione dell'istituto della trasferta. Le relative risultanze sono comunicate alla Regione secondo un calendario concordato. Inoltre, i collaboratori distaccati ad AIPO partecipano, ai sensi di quanto previsto dall'art. 19 CCNL comparto "Regioni e Autonomie locali" del 22.1.2004, ai percorsi di progressione orizzontale e agli altri percorsi di avanzamento di carriera riservati al personale regionale, nel rispetto della metodologia applicata in Regione; a tal fine la Regione provvederà ad acquisire da AIPO informazioni relative alla valutazione delle prestazioni e delle competenze richieste nell'ambito delle selezioni.

Gli oneri relativi al trattamento economico e previdenziale del personale distaccato sono a carico della Regione; per quanto riguarda, tuttavia, gli oneri economici derivanti dall'affidamento degli incarichi di cui al terzo capoverso di questo articolo, la Regione assume a proprio carico la spesa fino a concorrenza di quella derivante dagli incarichi, dirigenziali e non, posseduti dal personale presso ARNI alla data del 31.1.2010. Quest'ultimo principio vale anche per il trattamento economico accessorio, fino all'entrata in vigore del contratto integrativo decentrato previsto all'art. 54 della LR 24/2009.

Fino alla data di cessazione del Commissario liquidatore di ARNI, la Regione, tramite i dirigenti di AIPO, può continuare ad affidare al personale distaccato, quale ordinaria attività di servizio, compiti necessari per il buon andamento della gestione liquidatoria e per la chiusura dei rapporti e dei lavori pendenti.

Tutti gli obblighi derivanti dal D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, recante "Attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro", da assolvere nei confronti del personale distaccato, sono a carico dei soggetti (dal datore di lavoro al medico competente, dai dirigenti ai preposti) nominati da AIPO (art. 3 comma 6, ultimo periodo, del D.Lgs. n. 81/2008).

Articolo 6 Risorse finanziarie

La Regione, a norma di quanto disposto dall'art.37 della LR 40/2001, determina annualmente l'entità delle risorse finanziarie necessarie all'esercizio delle attività di cui all'art.3 della presente convenzione.

In particolare le risorse attualmente disponibili nel Bilancio di previsione regionale per l'esercizio finanziario 2010 sono:

- Capitolo 41962 " Spese per lo svolgimento delle funzioni in materia di navigazione interna (art.37, LR 23 luglio 2009, n.9)" Euro 600.000,00;

- Capitolo 41997 " Spese per investimenti in materia di navigazione interna (art.37, LR 23 luglio 2009, n.9)" Euro 2.817.872,87, di cui Euro 2.253.878,96 assegnate ad AIPO con la presente convenzione.

La Regione valuterà in sede di assestamento del Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2010 la necessità di adeguare le risorse previste al Capitolo 41962 anche a seguito del nuovo assetto organizzativo e gestionale dalla struttura esistente.

In sede di prima applicazione le risorse previste al Capitolo 41962 verranno corrisposte ad AIPO ad avvenuta sottoscrizione della presente convenzione.

Gli interventi già oggetto di programmazione da parte della Giunta regionale e della relativa assegnazione in capo ad ARNI ma non ancora avviati da quest'ultima, riportati All'annesso 4b, vengono assegnati ad AIPO, con le stesse modalità di gestione previste nelle delibere di programmazione riportate nel suddetto annesso, e trovano copertura nel vigente bilancio regionale al Capitolo 41997.

L'intervento già oggetto di programmazione da parte della Giunta regionale e della relativa assegnazione in capo ad ARNI ma non ancora avviato da quest'ultima, riportato All'annesso 4c, viene assegnato ad AIPO, con le stesse modalità di gestione previste nella delibera di programmazione riportata nel suddetto annesso, e trova copertura nel vigente bilancio regionale al Capitolo 41976.

Gli interventi già oggetto di programmazione da parte della Giunta regionale e della relativa assegnazione in capo ad ARNI, già attivati dalla stessa prima della sua cessazione, riportati all'annesso 4a, verranno gestiti da AIPO, in qualità di stazione appaltante, ad eccezione della gestione di liquidazione, che sarà effettuata dal Commissario liquidatore fino alla scadenza del suo mandato.

AIPO provvede a riscuotere ogni entrata riconducibile agli scopi ed agli ambiti di competenza della presente convenzione relativi alle convenzioni di cui all'Annesso 3b.

Articolo 7 Assegnazione beni mobili

Per l'esercizio delle funzioni previste nella presente convenzione sono affidati in gestione ad AIPO i beni mobili come risultanti dagli elenchi in possesso di ARNI e previo accertamento della conformità degli stessi alle norme vigenti in materia di sicurezza del lavoro.

Sulla base dei verbali di consegna e trasferimento di proprietà predisposti dal commissario liquidatore di ARNI, così come previsto dall'art.54 comma 3 delle L.R. 24/2009, acquisito il parere favorevole del Servizio Approvvigionamenti, Centri Operativi, Controllo di Gestione gli stessi potranno essere donati ad AIPO al momento dell'efficacia dell'art.4 dell'Allegato A della L.R. 42/2001 così come previsto dall'art 55 comma 2 L.R. 24/2009.

Articolo 8 Assegnazione beni immobili

La Regione affida a AIPO le funzioni tecnico-amministrative e di tutela dei beni appartenenti al patrimonio indisponibile regionale, nell'ambito del territorio e sugli immobili meglio specificati nell'Annesso 2 .

I beni sono affidati ad AIPO stato di fatto, di diritto, conservazione e consistenza in cui attualmente si trovano.

All'atto della presa in consegna dei beni da parte del soggetto subentrante le parti procederanno in contraddittorio alla redazione di un verbale di consegna, sulla base dell'inventario dei beni risultante dall'Annesso 2 al presente atto.

Alla scadenza della Convenzione, sarà effettuata una analoga verifica in contraddittorio circa la consistenza dei detti beni.

In tale sede non saranno richiesti indennizzi per il deterioramento dei beni e delle attrezzature imputabile al normale uso degli stessi.

AIPO dovrà eseguire a sua cura e spese tutti gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria necessari alla conservazione dei beni affidati e trasmettere annualmente al Servizio Patrimonio un atto ricognitivo contenente le modifiche relative al patrimonio immobiliare affidato ai fini della tenuta dell'inventario con particolare riferimento a: concessioni a terzi, manutenzioni straordinarie, accatastamenti e variazioni catastali.

AIPO solleva la Regione da ogni responsabilità per gli eventuali danni che a chiunque possano derivare a causa dell'uso dei beni affidati in gestione.

A tali fini, AIPO dovrà stipulare con primaria Compagnia di Assicurazione idonea polizza assicurativa contro i danni derivanti da rischio locativo e responsabilità civile generale verso i terzi, nonché polizza di assicurazione "Globale Fabbri" vincolante a favore della Regione Emilia-Romagna a cui spetterà il diritto di nominare periti per discutere di eventuali indennizzi di danni sofferti. Copia della Polizza dovrà essere inviata alla Regione .

AIPO è responsabile civilmente e penalmente di qualsiasi danno arrecato anche al di fuori dell'area oggetto della presente convenzione a persone, cose, immobili da chiunque causati nell'esercizio dell'attività o nell'esecuzione di qualsiasi opera manutentiva o innovativa eseguita sui beni oggetto della presente convenzione.

AIPO si impegna, a tenere la Regione sollevata e indenne da qualsiasi molestia, reclamo o azione, anche da parte di terzi, in dipendenza, diretta o indiretta, dell'affidamento dei beni e, più in generale, di quanto previsto dal presente atto.

Articolo 9 Funzionamento

A decorrere dal 1 febbraio 2010, tutti i contratti di ARNI in essere, relativi alle spese di funzionamento di cui all'annesso 5, nelle quali la regione subentra ai sensi del comma 7 dell'art.37 della LR 9/2009 dalla data di soppressione di quest'ultima, sono ceduti ad AIPO con efficacia immediata. Conseguentemente AIPO si impegna ad effettuare le necessarie volture.

Articolo 10 Raccordi e monitoraggio

Viene istituito un "Gruppo di Alta Sorveglianza" (di seguito denominato GAS), con compiti di verifica sullo svolgimento ed il raggiungimento delle finalità della presente convenzione, nominato dalla Regione

I componenti ed il numero effettivo dei partecipanti al GAS saranno determinati dalla Regione. La nomina sarà effettuata con successivo atto della Regione previa designazione di un membro da parte di AIPO.

Il GAS definisce in particolare i flussi informativi e il contenuto delle periodiche relazioni tecniche sullo svolgimento delle attività, e formula eventuali suggerimenti in ordine all'esecuzione della presente convenzione.

In relazione all'andamento delle attività, al termine di ogni annualità il GAS esamina eventuali criticità relative alle risorse assegnate ad AIPO per il loro svolgimento, e formula proposte alla Regione.

Parte III (Clausole generali e finali)

Articolo 11

Durata

La presente convenzione ha validità a decorrere dal 1 febbraio 2010 e scadenza il 31 dicembre 2012.

Articolo 12

Designazione quale responsabile esterno del trattamento di dati personali

L'AIPO, ai sensi e per gli effetti dell'art. 29 del D.Lgs. n. 196/2003, e con le modalità definite nell'Appendice 5 della deliberazione di Giunta regionale ER n. 2416 del 2008, è designata con questa convenzione responsabile esterno del/i trattamento/i dei dati personali, di cui la Regione Emilia-Romagna è titolare, che di seguito sono specificate e già in capo ad ARNI:

- Attività relative all'esercizio delle funzioni, per avvalimento, in materia di navigazione interna,
- e di quei trattamenti che in futuro verranno affidati nell'ambito di questo stesso incarico per iscritto.

I compiti e le funzioni conseguenti a tale individuazione sono indicati nel D.Lgs. n. 196/2003, nell'Appendice 5 della deliberazione di Giunta regionale n. 2416 del 2008, Paragrafi 4 e 4.11. I compiti sono riportati nell'Annesso 6.

Articolo 13

Manleva

AIPO esonera e tiene indenne REGIONE da qualsiasi danno e responsabilità che a qualsiasi titolo possano derivare, nei confronti di terzi, dall'esercizio delle azioni di propria competenza nell'attuazione della presente convenzione.

Articolo 14

Efficacia, registrazione, foro competente

Con la sottoscrizione della presente convenzione gli obblighi reciprocamente assunti diventano efficaci ed opponibili anche a terzi, con decorrenza 1 febbraio 2010.

La convenzione sarà registrata soltanto in caso d'uso e le relative eventuali spese saranno a carico del richiedente.

Il foro competente per ogni eventuale controversia è fissato in Bologna.

Letto, confermato e sottoscritto

Bologna, 29 gennaio 2010

Per AIPO

ing. Luigi Fortunato

Per Regione Emilia-Romagna

ing. Paolo Ferrecchi

ANNESI

Annesso 1 Infrastrutture sulle quali si sviluppano le attività oggetto di avvalimento

1a Schema rete

1b Descrizione della rete

1c Localizzazione postazioni e conche

1d Elenco delle infrastrutture

1e Elenco delle postazioni galleggianti

Annesso 2 Beni immobili

Elenco beni immobili affidati

Annesso 3 Convenzioni

3a Elenco convenzioni in essere con la Regione

3b Elenco convenzioni in essere con enti terzi

Annesso 4 Lavori

4a Lavori finanziati ed appaltati in corso

4b Lavori finanziati con risorse regionali solo programmati

4c Lavori finanziati con risorse statali solo programmati

Annesso 5 Contratti forniture beni e servizi e utenze in corso

Elenco dei contratti in essere di forniture beni e servizi e utenze in corso

Annesso 6 Privacy

Compiti del responsabile esterno del trattamento di dati personali